

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca del Monte di Lucca spa

sede legale Piazza S.Martino, 4- 55100 Lucca

Tel.centralino 0583-4501 fax 0583-48721

Internet : www.bmlucca.it - email: bmlucca@bmlucca.it,

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6915.3 - Appartenente al Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod.6175.4 – Codice ABI 6915 - Iscrizione Registro delle imprese e codice fiscale n. 01459540462 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Capitale sociale € 70.841.251,00

Informazioni ai clienti: numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) - email: bmlonline@bmlucca.it.

Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 001 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 01 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 040

FIDEJUSSIONI

CARATTERISTICHE

Strumento giuridico in base al quale, su incarico del cliente, e tramite apposita comunicazione diretta al soggetto garantito (beneficiario) o ad una banca corrispondente (che potrà essere incaricata della semplice comunicazione al beneficiario della fideiussione o potrà essere richiesta di emettere materialmente la fideiussione e notificarla al beneficiario) la banca manifesta la propria volontà di garantire un determinato comportamento che deve tenere il cliente e si impegna, irrevocabilmente ed incondizionatamente, in caso di inadempienza del cliente stesso, a corrispondere al soggetto garantito, a semplice sua richiesta, una specificata somma in danaro.

Il comportamento garantito è quanto mai vario, e può consistere, ad esempio, nel puntuale assolvimento di obblighi di pagamento di varia natura, anche commerciale, o nella puntuale e precisa esecuzione di un contratto commerciale, o di un contratto di fornitura di beni complessi, ecc..

La cosiddetta 'lettera di fideiussione' pur avendo origine da un rapporto sottostante tra le parti (contratto di acquisto, di fornitura, ecc.) una volta emessa costituisce 'obbligazione autonoma' della banca, per cui la banca garante è obbligata a pagare a semplice richiesta del beneficiario ('a prima richiesta') e non può opporre alcuna eccezione riveniente dal rapporto sottostante nè può riservarsi di accertare preventivamente a la inadempienza del debitore garantito.

L'obbligo della banca garante cessa alla scadenza, ovvero quando il testo originale della fideiussione viene restituito, o per esaurimento a seguito di pagamento per escussione o progressiva riduzione dell'importo garantito (in ragione dell'esecuzione del contratto sottostante), o quando il beneficiario della fideiussione libera la banca dal suo impegno fideiussorio, dichiarandone la cessazione.

Si definiscono fideiussioni Italia quelle richieste da un residente a favore di un altro residente, fideiussione estero qualora una delle parti non sia residente.

RISCHI

La richiesta di pagamento (escussione) da parte del beneficiario comporta l'obbligo immediato della banca al pagamento richiesto dal beneficiario stesso; il beneficiario in mala fede potrebbe procedere ad escussione indebita, senza che la banca possa rifiutare l'adempimento: il cliente deve provvedere quindi alla restituzione alla banca di quanto corrisposto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese di istruttoria: percepite in occasione del rilascio della garanzia e ad ogni rinnovo dell'istruttoria, applicate soltanto qualora la garanzia non sia rilasciata nell'ambito di una precedente linea di credito finalizzata al rilascio di fidejussioni che già le preveda in base al massimale deliberato, massimo EURO 750,00. In particolare:

- sino a 2.600,00 euro: esenti.
- 2,5% da 2.600,01 euro a 5.200,00 euro;
- 0,40% da 5.200,01 euro a 150.000,00 euro;
- 750,00 euro fissi oltre 150.000,00 euro.

Recupero spese di segreteria: € 125,00 per fideiussione.

Fidejussioni a favore nominativi Italia: commissione da percepire in via anticipata (minimo Euro 100,00) in ragione della durata:

- sino ad 1 anno: 4,20% annuo (0,35% al mese o frazione di mese);
- Oltre 1 anno: 5,00% annuo.

Fideiussione a fronte di richieste rimborso IVA: da percepire per un intero triennio 11,75% con il minimo di Euro 150,00

USURA

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (**TEGM**) previsto dall'art. 2 della Legge 108/1996 (c.d. "**Legge Antiusura**") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Società.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Reclami - Via Cassa di Risparmio 15 – 16121 Genova; e-mail reclami@bmlucca.it, posta certificata reclami@pec.carige.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di adire l'Autorità Giudiziaria e fermo restando quanto disposto dal D.L. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) in materia di mediazione obbligatoria, può rivolgersi:

- all'Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è visionabile sul sito www.gruppocarige.it e presso le filiali della Banca;
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Eventuali informazioni per sapere come rivolgersi all'ABF e conoscere l'ambito della sua competenza possono essere ottenute sui siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.gruppocarige.it, o richieste presso le filiali della Banca d'Italia o presso le filiali della Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sui siti www.conciliatorebancario.it e www.gruppocarige.it o richiesto presso le filiali della Banca. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria."

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Fideiussione: garanzia in forza della quale il fideiussore garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui.

Cliente è colui che conferisce alla banca l'incarico di emettere la fideiussione

Fideiussore è la banca che, in dipendenza dell'accettazione dell'obbligazione, provvede alla emissione ed alla notifica della garanzia al beneficiario o a banca corrispondente

Beneficiario è il soggetto a favore del quale viene emessa la fideiussione

Banca corrispondente è la banca cui viene richiesta o la semplice notifica della fideiussione al beneficiario o l'emissione della fideiussione e la successiva notifica al beneficiario.